

Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 2015, n. 22-2192

**Comune di BRA (CN). Legge regionale 8 luglio 1999, n. 19. Modifica al Regolamento Edilizio comunale adottata con D.C. n. 30 del 28/04/2015. Approvazione.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

il Comune di Bra (CN), ai sensi dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, ha adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 28/04/2015, una modifica al Regolamento Edilizio Comunale;

constatato che:

- la modifica al Regolamento Edilizio deliberata dal Comune è sottoposta all'approvazione regionale in assenza della dichiarazione, da parte del Consiglio Comunale, di conformità della stessa al testo del Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.) approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 548-9691 del 29/07/1999;

- il Comune ha rilevato la necessità di apportare una modifica al testo dell' art. 17 (*Superficie coperta della costruzione*) del Regolamento Edilizio, approvato con D.C n. 4 in data 12/01/2007, al fine di rendere attuabili interventi edilizi su edifici esistenti che comportano la realizzazione di scale esterne aventi funzione di uscita di sicurezza per adeguare l'edificio a specifiche normative di settore;

- il R.E.T. all'art. 17 oltre a definire la Superficie coperta della costruzione (Sc) individua quali componenti della costruzione debbano essere escluse dal computo della stessa;

- le scale di sicurezza non vengono menzionate tra le esclusioni, mentre sono individuati gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione;

- l'art. 17, oggetto di modifica, è contenuto nel titolo III del R.E.T. dettante le definizioni uniformate dei parametri e degli indici edilizi ed urbanistici;

- il contenuto del titolo III del R.E.T. deve essere integralmente e obbligatoriamente inserito nel testo del Regolamento Comunale, e che solo qualora si rendesse necessario è possibile introdurre definizioni relative ad ulteriori parametri ed indici purchè non in contrasto con il contenuto di tale titolo; è inoltre consentito introdurre norme aggiuntive atte a disciplinare particolari situazioni derivanti dalla conformazione fisica del suolo o dei manufatti presenti sul territorio;

rilevato che:

- il Regolamento Edilizio Comunale vigente contiene le definizioni uniformate dei parametri e degli indici edilizi ed urbanistici conformi a quelli prescritti dal titolo III del R.E.T.;

- con la modifica all'art. 17 del RE si propone di inserire il comma 3 che recita testualmente: "Sono altresì escluse le superfici riferite a scale di sicurezza esterne quando imposte da norme di sicurezza e prevenzione incendi, limitatamente agli edifici esistenti";

- escludere dal computo della Superficie coperta queste strutture consente di poter adeguare, ove richiesto da specifiche normative di settore, gli edifici esistenti alle norme di sicurezza anche in deroga a tale parametro;

- il Settore Progettazione Strategica e Green-Economy con relazione in data 02/09/2015, ha ritenuto meritevole di approvazione la modifica al Regolamento Edilizio del Comune di Bra (CN), adottata con deliberazione consiliare n. 30 in data 28/04/2015 in quanto la specificazione introdotta consente di risolvere una carenza normativa e non contrasta con i contenuti del titolo III del R.E.T.;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;

vista la Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19;

vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1999, n. 548 - 9691;

vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 8 luglio 2009, n. 267-31038;

vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 28 luglio 2015, n. 79-27040;

visto il parere favorevole espresso dall'A.S.L. CN2 con nota n. 11600 in data 24/06/2015;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

*delibera*

di approvare, ai sensi del 6° comma dell'art. 3 della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, la modifica al Regolamento Edilizio del Comune di Bra (CN), adottata con deliberazione consiliare n. 30 in data 28/04/2015, consistente nell'introduzione all'art. 17 del RE del comma 3 così formulato: "Sono altresì escluse le superfici riferite a scale di sicurezza esterne quando imposte da norme di sicurezza e prevenzione incendi, limitatamente agli edifici esistenti".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)